

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E**  
**TECNOLOGIE AVANZATE "G. F. INGRASSIA"**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA**  
**QUALIFICA DI "CULTORE DELLA MATERIA"**

*(approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"” seduta del 19 ottobre 2022*

**Art. 1**

Il cultore della materia è colui che avendo acquisito adeguate esperienze e competenze didattiche e scientifiche in un determinato ambito disciplinare è abilitato a svolgere, senza appartenere ai ruoli del personale docente o dei ricercatori universitari, alcune attività di supporto alla didattica.

Il cultore della materia può espletare esclusivamente le funzioni previste dal R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 e dall'art. 21 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, in presenza del Coordinatore, e collaborare allo svolgimento di seminari, esercitazioni ed altre attività integrative ma non può tenere lezioni di didattica ordinaria.

Il cultore della materia opera sempre a titolo gratuito.

**Art. 2**

Requisito essenziale è l'aver conseguito, da almeno 3 anni, la laurea magistrale o di titolo equivalente (art. 21, comma 2, RDA), ed essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) specializzazione (conseguita o in itinere)
- 2) dottorato di ricerca (conseguito o in itinere)
- 3) borsa di studio (conseguita o in itinere)
- 4) assegno di ricerca (conseguito o in itinere)
- 5) ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza
- 6) pregressa attività didattica in ambito universitario
- 7) autore o coautore di lavori su riviste accreditate o atti Società scientifiche, di cui almeno 2 negli ultimi 5 anni
- 8) collaboratore, esperto linguistico o documentata attività didattica e/o di ricerca in lingua inglese per l'insegnamento dell'inglese scientifico - esperto informatico con documentata certificazione.

Il titolo di studio e gli altri titoli dei quali si richiede il possesso devono essere documentati e congruenti con il SSD dell'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Non devono sussistere vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado tra il richiedente e il cultore proposto.

**Art. 3**

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio della Struttura didattica competente su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea e con il consenso dell'interessato. Il Consiglio di Corso di Laurea predispose l'esame istruttorio ai fini di valutare l'esigenza e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento all'Art. 2.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso,

durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Presidente del Corso di Laurea nonché al Direttore della Struttura didattica competente per i provvedimenti consequenziali.

In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, al cultore della materia viene consegnata una copia dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea, che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.

L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Corso di Laurea e della Struttura didattica competente.

#### **Art. 4**

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

#### **Art. 5**

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" per il Corso di Laurea specifico per il quale è stato conferito l'incarico, soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Struttura didattica competente.

L'assicurazione sugli infortuni a favore del cultore della materia è accesa dagli uffici preposti dell'Ateneo dopo la comunicazione dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 6**

Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere riconosciuta la qualifica di "cultore della materia", fermo restando l'applicazione dell'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 7**

Il presente Regolamento si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'A.A. 2022-23.